

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1136
Del 13 AGO, 2020

OGGETTO: ASL BA c/ Costruzioni Meridionali di Alessandrini Filippo & C. s.a.s - Tribunale di Trani R.G. n. 94018170/2007. Presa d'atto intervenuto accordo e determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e delibera quanto segue.

Premesso che:

Con atto del 16.11.2000 a rogito del notaio Dr.ssa Olga Camata (rep. 22583 - racc. 4738) l'ASL (ex AUSL BA/2), a seguito di pubblico incanto, cedeva a titolo di permuta, con patto di riservato dominio, alla Costruzioni Meridionali la piena proprietà del compendio immobiliare - della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di mq. 1936 - composto dal fabbricato industriale ubicato nel Comune di Molfetta, alla Via Provinciale per Bitonto (identificato nel Catasto Urbano del Comune di Molfetta alla partita 1031997, Fg. 18, p.lla 28), e del terreno circostante (identificato nel Catasto Terreni del Comune di Molfetta al Fg. 18, p.lla 209).

A fronte di tale cessione la Costruzioni Meridionali cedeva, a sua volta, in favore della ASL, la piena proprietà di immobili a costruirsi sullo stesso suolo oggetto del contratto di permuta "aventi una superficie non inferiore a 360 mq relativamente al piano interrato e a mq 860 relativamente ai piani fuori terra", da consegnarsi entro il termine di 3 anni dalla data di completamento della procedura di rilascio dell'opificio industriale ivi esistente, detenuto in locazione dalla ditta Campo.

A seguito di vicissitudini legate alle difficoltà incontrate dalla Costruzioni Meridionali per completare la suddetta procedura di rilascio - ed alla irreversibile trasformazione del suolo oggetto di permuta medio tempore avvenuta per effetto della realizzazione da parte della suddetta società di due palazzine per civili costruzioni - con atto di "transazione stragiudiziale" del 12.5.2005, approvato dalla ASL con deliberazione di D.G. n. 738 del 19.7.2005, si conveniva di dare corso a una modifica delle modalità di adempimento del contratto di permuta, in forza della quale la Costruzioni Meridionali si obbligava a realizzare su altro suolo di proprietà della ASL (individuato in quello pertinenziale del Presidio Ospedaliero di Molfetta) un fabbricato da destinare ad uffici della superficie complessiva di mq. 1.812,50, di pari valore rispetto a quella oggetto di permuta.

La deliberazione di D.G. n.738 del 19.7.2005 di recepimento dell'atto di transazione stragiudiziale, veniva annullata in autotutela dalla stessa ASL giusta deliberazione di D.G. n. 1290 del 22.11.2006. Tale

deliberazione di autotutela veniva impugnata dalla Costruzioni Meridionali dinanzi al TAR Puglia Bari, il quale, con ordinanza n. 6 del 10.1.2007, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1440 del 20.3.2007, accordava la tutela cautelare, sospendendo la delibera impugnata, e poi annullava la annullava definitivamente con sentenza n.2053 del 28.8.2007 (passata in giudicato).

Nelle more del processo amministrativo, con atto di citazione notificato il 13.6.2007, la ASL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, ex Sezione Distaccata di Molfetta, la Costruzioni Meridionali, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'accordo sottoscritto il 12.5.2005; in via subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia dell'accordo sottoscritto il 12.5.2005; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la risoluzione di diritto e/o per inadempimento da parte della società Costruzioni Meridionali dell'accordo 12.5.2005; In ogni caso: - condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione e alla riduzione in pristino del suolo di proprietà della ASL sito in Molfetta, area pertinenziale del Presidio ospedaliero di Molfetta, partita 1.031.997 foglio 18 mappale 28 e, comunque, con condanna generica della società convenuta al pagamento dei danni subiti e subendi dalla ASL BA, con riserva di specificazione in altra fase del presente giudizio ai sensi dell'art. 278 c.p.c.; - accertare e dichiarare la risoluzione, di diritto e/o per inadempimento di essa convenuta con riferimento ai fatti di cui alla suesposta narrativa, del contratto di permuta con patto di riservato dominio del 16.11.2000 per notar Olga Camata rep. n. 22853 raccolta n. 4738 nonché di ogni intesa contrattuale intercorsa tra le odierne parti in causa di cui innanzi; - conseguentemente condannare essa convenuta alla restituzione e riduzione in pristino del suolo di cui al contratto di permuta con patto di riservato dominio del 16.11.2000 per notar Olga Camata rep. n. 22853 raccolta n. 4738 e, comunque, con condanna generica della società convenuta al pagamento dei danni subiti e subendi dalla ASL BA, in essi compresi anche quelli conseguenti alla trasformazione del suolo e al ritardo nella consegna delle unità immobiliari, con riserva di specificazione in altra fase del presente giudizio ai sensi dell'art. 278 c.p.c."*

Con comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2007, la Costruzioni Meridionali eccepiva: (i) l'inammissibilità delle domande relative all'accertamento della nullità e/o inefficacia dell'accordo sottoscritto il 12.5.2005, nonché quelle di risoluzione del contratto di permuta con patto di riservato dominio del 16.11.2000, sia perché non autorizzate dalla delibera di conferimento dell'incarico legale e sia sotto il profilo del difetto di interesse ad agire; (ii) l'inammissibilità della domanda di restituzione e riduzione in pristino del suolo di proprietà della ASL sito in Molfetta, presso l'area pertinenziale del Presidio ospedaliero di Molfetta, e della connessa domanda di risarcimento danni, non avendo la società convenuta mai avuto la detenzione e/o il possesso di tale area; (iii) l'infondatezza, nel merito, di tutte le avverse domande. Con lo stesso atto la società convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, che la ASL fosse dichiarata tenuta agli incumbenti derivanti dal contratto di transazione del 12.5.2005 e, nel contempo, condannata al pagamento di tutti i danni subiti, in misura non inferiore ad € 1.500.000,00. Sulla scorta di tali premesse formulava le seguenti conclusioni: *"voglia il Tribunale adito rigettare tutte le domande formulate dall'ASL BA, in quanto inammissibili ed infondate, nonché del tutto sformate di prova. Viceversa, voglia accogliere le domande riconvenzionali dell'odierna convenuta, così come innanzi formulate, condannando l'ASL BA anche al risarcimento dei danni causati nelle misure non inferiori a quelle indicate"*.

Nella pendenza di tale giudizio, iscritto al n. 94018170/2007 R.G. del Tribunale di Trani, con ordinanza dell'8.5.2019, il G.O.T., Dr.ssa Ornella De Serio, nominava quale CTU l'Ing. Nicola Montingelli, al quale venivano posti i quesiti integrati dal G.I. Dott.ssa Laura Cantore di accertare e descrivere *"lo stato dei luoghi e dei lavori di costruzione eseguiti dalla società convenuta, valutando, in base alla documentazione in atti, il rispetto dei tempi di realizzazione e la conformità progettuale delle opere realizzate; nonché di determinare "il valore economico e/o commerciale degli immobili realizzati, quello dei suoli su cui sorgono e le eventuali spese di riduzione in pristino"*.

Il CTU, preso atto dell'interesse manifestato dalle parti di ricercare un bonario componimento della controversia, con *"relazione di stima peritale propedeutica alla definizione di un accordo transattivo tra le parti"* del 31.7.2019, quantificava in € 450.000,00 il valore del suolo oggetto di stima.

Dato atto che,

a seguito di trattative intercorse le parti sono divenute alla comune determinazione di transigere la lite alle condizioni di cui all'atto di transazione sottoscritto, atto qui richiamato ed integrante il presente provvedimento, non pubblicabile ai sensi del d.lgs. n. 101/18.

Considerato che

- con Deliberazione n. 959/2019 è stata approvata la 2^a variante in corso d'opera, relativo ai lavori di "Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta" nell'ambito del Programma investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 - Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della Salute e Regione Puglia - Scheda d'intervento n. 7, precisando che l'importo di € 7.390.000,00 trova copertura per € 6.200.000,00 con finanziamento di cui all'art. 20 L. 67/88 e per € 790.000,00 con i fondi aziendali impegnati con Del. del D.G. N. 1780 del 24.11.2008 (progettazione definitiva rielaborata) e successiva D.D. N. 16697 del 29.11.2011 (progetto esecutivo comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara) e per € 400.000,00 con i fondi richiesti all'Assessorato regionale alle Politiche della Salute con nota 319470/AGT del 06.12.2018;

- ad oggi i competenti uffici regionali non hanno perfezionato l'iter amministrativo-contabile, pertanto, si ritiene nel dare esecuzione al predetto accordo di transazione per l'importo di € 450.000,00, di disporre contestualmente l'iscrizione della somma sul conto patrimoniale 200.150.00200;

La Dirigente Amministrativa

dott.ssa Concetta Ladalardo



Il Direttore della S.C.;

Ing. Nicola Sansolini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

assunto quanto in premessa:

1. di prendere atto dell'intervenuto atto di transazione, come sottoscritto tra le parti in data 2 luglio 2020 e che qui si richiama quale parte integrante il presente provvedimento, non pubblicabile ai sensi del d.Lgs. n. 101/18 e per l'effetto
2. di dare mandato ai competenti uffici dell'Area gestione tecnica e della Struttura Burocratico legale, ciascuno per quanto di competenza, di disporre i consequenziali atti gestionali;
3. di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di iscrivere le somme sul conto 200.150.00200;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Segreteria Affari generali ASL BA all'Area Gestione Tecnica, all'Area Gestione Risorse Finanziarie ed alla struttura Burocratico legale per gli adempimenti di competenza;
5. di notificare il presente provvedimento ai beneficiari, presso i propri avvocati costituiti, a mezzo pec, a cura della Struttura Burocratico Legale.


Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani



Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli



Il Segretario



IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Sanguedolce



**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2019**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

0100


Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA

In data **14 AGO, 2020**

Bari: **14 AGO, 2020**

L'addetto all'Albo Pretorio on line



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n..... del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di
competenza.